



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

GRUPPO DI LAVORO GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Università di Brescia

56° Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale



Autorizzazione Integrata Ambientale
negli impianti di trattamento acque reflue e rifiuti liquidi

L'AIA: il quadro delle norme



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Acqua Aria Energia Natura Territorio

Giuseppe Lo Presti

Direttore Generale della

Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

28 novembre 2018

Università di Brescia, DICATAM

Temi

1. Fonti della normativa IPPC
2. Finalità della direttiva IPPC
3. Le autorizzazioni settoriali sostituite
4. Campo di applicazione
5. L'AIA
6. Migliori tecniche disponibili
7. Il rilascio dell'AIA e l'istruttoria tecnica
8. L'attuazione dell'AIA
9. Controlli e ispezioni in installazioni AIA
10. Rapporti tra la VIA e l'AIA e provvedimento unico ambientale
11. La Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA statale
12. Accesso al pubblico e aggiornamento on line
13. Impianti di trattamento soggetti ad AIA

Fonti normative della disciplina IPPC

COMUNITARIE → Direttiva comunitaria 96/61/CE (IPPC),
ricodificata 2008/01/CE, ora rifusa nella
direttiva 2010/75/UE (IED)

NAZIONALI → ~~D.Lgs. 372/99 (primo recepimento)~~

~~D.Lgs. 59/05 (integrale recepimento)~~

D.Lgs. 152/06, modificato dai D.Lgs. 4/08 e
128/2010 (integrazione nel testo unico
ambientale)- Parte seconda titolo III-bis

D.Lgs. 46/2014 (recepimento direttiva IED)



Finalità della disciplina IPPC

(D.Lgs. 152/06 – Parte seconda titolo III-bis)

prevenire e ridurre con un approccio integrato
l'inquinamento industriale (art. 4, c. 4, lett. c))



Lo strumento per l'applicazione della disciplina IPPC
è l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

ossia l'autorizzazione all'esercizio di impianti industriali che
garantisca: valutazioni integrate delle prestazioni ambientali in
relazione a tutti gli aspetti ambientali, applicazione delle migliori
tecniche disponibili, miglioramento continuo, partecipazione del
pubblico (artt 29 *ter*, *-quater*, *-sexies*, *-octies*)

Le autorizzazioni settoriali sostituite dall'AIA

L'autorizzazione sostituisce le autorizzazioni ambientali previgenti espressamente elencate all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n.152/2006:

1. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del d.lgs. n.152/2006).
2. **Autorizzazione allo scarico** (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del d.lgs. n.152/2006).
3. **Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti** (articoli 208 e 210 del d.lgs. n.152/2006). In tal caso l'AIA vale anche come autorizzazione alla costruzione.
4. **Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT** (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. **Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, art. 9)
6. **Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia** (ora Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).))

Campo di applicazione

(allegati VIII e XII alla parte II del D.Lgs. 152/06)

AIA di competenza statale

Sono sottoposti ad AIA statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del d.lgs. n.152/2006, ossia impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW; raffinerie, acciaierie integrate di prima fusione, grandi impianti chimici, impianti in mare:

Si tratta di circa 170 installazioni

AIA di competenza regionale

Sono sottoposti ad AIA regionale o, su delega, provinciale, i progetti relativi alle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del d.lgs. N.152/2006 che non siano già ricompresi nell'allegato XII.

Si tratta di oltre 5800 installazioni di cui il 68% nelle regioni padane



'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, c1, lettera i-quater)

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

(D.Lgs. 152/06 – Parte seconda titolo III-bis)

- ☐ L'AIA contiene le misure per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, escluso il problema gas serra (art. 29 *sexies* commi 1 e 4)
- ☐ I contenuti tecnici sono definiti con analisi integrata di tutte le componenti ambientali e con riferimento alle migliori tecniche disponibili (MTD) (art. 29 *sexies*)
- ☐ L'AIA fissa valori limite di emissione (VLE) per inquinanti significativi, o misure equivalenti, senza prescrivere tecniche specifiche, ma facendo riferimento alle MTD (art. 29 *sexies* c. 3 e 4)
- ☐ L'AIA considera anche le condizioni diverse dal normale esercizio (art. 29 *sexies* comma 7)
- ☐ Restano ferme (non derogabili) le prescrizioni VIA (art. 4, c.4, lett. c) , e l'obbligo di rispetto delle norme applicabili in materia di emissioni e di qualità dell'ambiente (art. 29 *sexies*, comma 3 e art. 29 *septies*)
- ☐ È garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico (art. 29 *quater*, commi 3 e 12, e art. 29 *decies*, c. 8)
- ☐ L'autorità competente può disporre il riesame dell'autorizzazione (art. 29 *octies*, comma 4)
- ☐ L'AIA contiene i requisiti di controllo (art. 29 *sexies* comma 6)

migliori tecniche disponibili (MTD)

A meno di incompatibilità con norme di qualità ambientale, le condizioni dell'autorizzazione AIA IPPC non possono obbligare all'utilizzo di una tecnica o una tecnologia specifica, ma in ogni caso

si basano sulle MTD

individuare applicando criteri di prevenzione, efficacia e protezione integrata dell'ambiente tenendo conto delle migliori tecniche poste a riferimento (**Best Available Techniques (BAT)**) e valutando:

(art. 29-bis e allegato VIII alla parte 2° del D.Lgs. 152/06)

- analisi di sostenibilità a livello di settore
- scambio di informazioni tecnologiche
- caratteristiche tecniche dell'impianto
- ubicazione geografica
- condizioni locali dell'ambiente

Informazioni da
sviluppare settore per
sette

Dati da valutare caso per
caso in base alle
informazioni di contesto

Le tecniche
(impiantistiche, gestionali,
di controllo)
ambientalmente più valide
tra quelle economicamente
sostenibili a livello di
sette e tecnicamente
fattibili

(Art. 5, comma 1, lettera *l-ter*)
del D.lgs. 152/06)

Definizioni per le BAT (art. 5, comma 1, D.Lgs. 152/06)

I-ter.1) "**documento di riferimento sulle BAT**" o "**BREF**", un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 della direttiva, elaborato per attività definite e che riporta le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e le tecniche emergenti. A tal fine in un apposito Forum la Commissione UE programma le attività di gruppi tecnici (TWG) in cui è svolto lo scambio di informazioni;

I-ter.2) "**conclusioni sulle BAT**", un documento contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

I-ter.3) "**livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili**" o "**BAT- AEL**", intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;



Anche se non sono disponibili conclusioni sulle BAT, l'autorità competente procede a stabilire opportune condizioni di autorizzazione, in base ai criteri di cui all'allegato XI

L'autorizzazione può fissare **valori limite e misure più restrittivi** di quelli associati alle BAT (ovvero attenersi al limite inferiore del range):

- qualora uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale, che considera tutte le emissioni coinvolte, ne riconosca la necessità per il rispetto degli standard di qualità ambientale (art. 29-septies). L'amministrazione competente lo rappresenta in sede di conferenza dei servizi
- quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio di ubicazione

Requisiti richiesti alle AIA dall'IED

- ☐ Riesame dell'AIA almeno ogni volta che sono pubblicate le **"conclusioni sulle BAT"** relative all'attività principale, da concludere e applicare entro 4 anni
- ☐ In condizioni normali devono essere applicati valori limite di emissione scelti nel campo di variazione dei **BAT-AEL** (tranne casi particolari)
- ☐ E' definita una **frequenza minima delle ispezioni** in sito
- ☐ E' richiesta una **programmazione dei controlli** a livello regionale o nazionale
- ☐ E' specificato come **gestire incidenti**, malfunzionamenti e inottemperanze con effetti ambientali
- ☐ La prima istanza presentata ai sensi dell'IED contiene una **relazione di riferimento** sulla contaminazione di suolo e acque sotterranee da sostanze pericolose pertinenti
- ☐ A cessazione delle attività IPPC il gestore deve **ripristinare il sito** alle condizioni della relazione di riferimento
- ☐ La partecipazione del pubblico al procedimento deve essere garantita attraverso **internet**



Istruttoria per il rilascio dell'AIA

Le istruttorie tecniche per gli impianti di competenza statale sono svolte da una apposita **Commissione tecnica** di 23 componenti, nominati direttamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Commissione opera attraverso gruppi istruttori formati tra i componenti della Commissione e coadiuvati da esperti nominati dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune nel cui territorio insiste l'installazione (nella definizione della competenza territoriale degli enti locali e della Regione non si tiene conto degli effetti dell'installazione ma solo della sua collocazione fisica).

La Commissione può chiedere al Gestore, se ritiene, specifiche integrazioni alla domanda, interrompendo i termini del procedimento.

La Commissione si esprime con appositi pareri istruttori conclusivi (PIC) contenenti le prescrizioni per il conseguimento delle prestazioni BAT, corredati da specifici Piani di Monitoraggio e controllo (PMC) predisposti dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA).



Nell'esperienza del MATTM gran parte dei tempi procedurali sono assorbiti dalla fase istruttoria

Parte di tali tempi sono necessari per condurre un buon lavoro istruttorio. Con riguardo a tali tempi appare incongruo che la durata dei procedimenti prevista dalla norma sia indipendente dalla complessità dell'impianto.

Parte di tali tempi sono responsabilità dei gestori, che presentano istanze poco chiare o lacunose. Ciò è solo in parte compensato dalla sospensione dei termini procedurali per integrazioni.

Gran parte di tali tempi, infine, dipendono da problemi organizzativi della P.A., che in sostanza non riesce a spendere tempestivamente le tariffe istruttorie (per questioni contabili, vincoli di bilancio, tempi di nomina degli istruttori o di acquisizione necessarie professionalità,...)

L'attuazione dell'AIA

Il rilascio dell'AIA è solo l'inizio dell'applicazione dei principi IPPC all'installazione.

Tale applicazione deve essere monitorata con:

- autocontrolli del gestore (almeno quelli specificati nell'AIA)
- controlli programmati ARPA-ISPRA
- altre ispezioni ARPA-ISPRA previste nell'AIA
- ispezioni straordinarie dell'autorità competente
- altre ispezioni della pubblica amministrazione

Inoltre l'AIA è aggiornata su iniziativa del Gestore (modifiche), su iniziativa dell'amministrazione (riesame) o per rinnovo periodico.



Il riesame dell'AIA

(art. 29-octies del D.lgs. 152/06)

Il riesame con valenza di rinnovo, disposto sull'intera installazione AIA e' svolto ogni 10 anni (12 anni per installazioni ISO, 16 per installazioni EMAS) dalla data dell'AIA o dall'ultimo riesame ed, in ogni caso, entro 4 anni dall'uscita delle BAT *Conclusions* pertinenti.

Il riesame può essere effettuato in maniera parziale su alcune prescrizioni dell'AIA o su parti di installazione, ad esempio a seguito di motivata richiesta di amministrazioni competenti in materia ambientale, a seguito di aggiornamento delle BAT o **modifiche normative rilevanti.**

Una specifica ipotesi di riesame si ha su richiesta del Sindaco, in presenza di circostanze intervenute successivamente all'autorizzazione e nell'interesse della salute pubblica. In tal caso (art. 29quater, comma 7) la richiesta del Sindaco deve avvenire con proprio «motivato provvedimento» (corredato «dalla relativa documentazione istruttoria» e da «puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione». In tutti i casi la procedura per il riesame è la stessa di quella della nuova domanda di AIA.

Controlli e ispezioni in installazioni AIA

art. 23(4) di direttiva – art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.lgs. 152/06)

Il Gestore di installazioni AIA statali presenta al Ministero e a ISPRA una volta l'anno il report sugli esiti degli autocontrolli e il Ministero provvede a metterli tempestivamente a disposizione del pubblico sul sito web istituzionale.

Sulla base di piani d'ispezione, l'autorità di controllo (ISPRA) redige i programmi delle ispezioni ordinarie.

Il periodo tra due visite in loco è basato sulla sistematica valutazione dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera:

- un anno per le installazioni con rischi più elevati,
- tre anni per le installazioni con rischi meno elevati,
- sei mesi se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Gli esiti delle ispezioni sono resi disponibili ai gestori entro due mesi ed al pubblico entro quattro mesi



Rapporti tra la VIA e l'AIA

(art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06)

L'AIA non può essere conclusa su assetti impiantistici per cui è in corso una verifica di esclusione VIA.

Le VIA statali hanno valore di prima AIA, quelle regionali vanno coordinate con le AIA, se non altro unificando le procedure di evidenza pubblica.

Criticità

A parte problemi concettuali e tecnici dell'unificazione dei procedimenti, possono presentarsi problemi di tempistica.

I procedimenti VIA richiedono tempi, che non è detto siano compatibili con gli obblighi IPPC (ad es. adeguamento entro 4 anni dal BREF)

Tendenzialmente il MATTM in tali casi chiede di formulare le istanze AIA per un primo adeguamento alle MTD senza interventi che richiedono (e non hanno ancora ottenuto) verifica di esclusione di VIA o VIA.

Il problema, peraltro, potrebbe presentarsi per altri titoli necessari alla realizzazione degli interventi di adeguamento alle MTD.



Accesso al pubblico e aggiornamento on line

(artt. 29-*quater*, comma 13, e 29-*decies*, comma 2, del D.lgs. 152/06)

Attraverso il portale VIA-VAS-AIA, il Ministero garantisce, la diffusione *on line* sia dei dati di dettaglio relativi ai procedimenti di AIA (domanda di AIA, autorizzazione, controlli), sia dei dati di sintesi forniti dalle autorità locali in relazione alle AIA di loro competenza, sia della ulteriore documentazione attinente al tema IPPC.

Tra questa è resa disponibile sia la normativa rilevante, sia le Conclusioni sulle BAT, sia i documenti di orientamento disponibili, tra cui le circolari ministeriali definite in esito al lavoro del Coordinamento ex art. 29-*quinquies*, del D.Lgs. 152/06.

La Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA statale

(art. 29-*quater*, comma 5, del D.lgs. 152/06)

Ai fini del rilascio dell'AIA, il MATTM convoca apposita Conferenza di servizi che «*ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni* (D.Lgs. n.127/2016)

La Conferenza di Servizi AIA si svolge quindi «*in forma simultanea e modalità sincrona*» e ha una doppia finalità:

- esprimere determinazioni in merito al progetto di decisione, ossia il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e il Piano di monitoraggio e controllo (PMC), dell'autorità competente (il MATTM, amministrazione procedente),
- acquisire le determinazioni delle altre amministrazioni nelle materie di esclusiva competenza delle stesse.

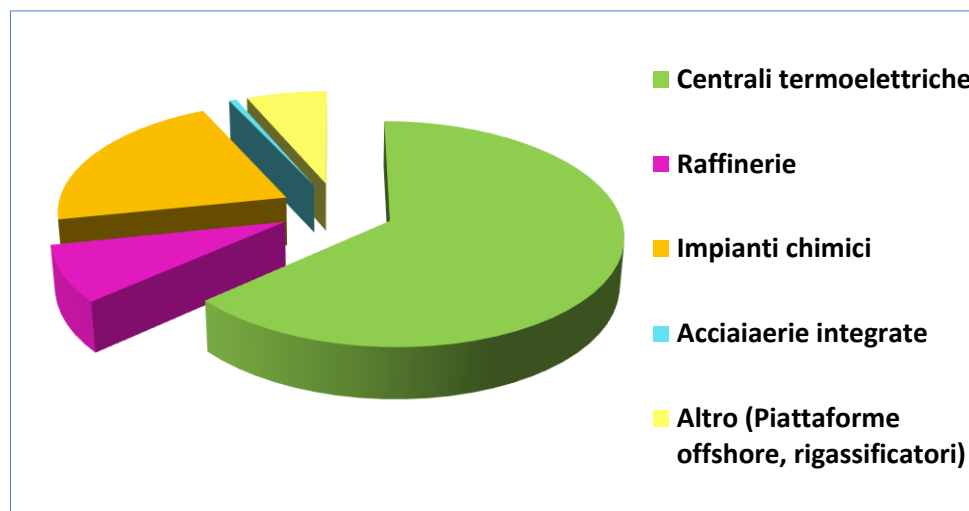
Alla CdS sono invitati a partecipare «le amministrazioni competenti in materia ambientale», e, comunque, nel caso di installazioni di competenza statale:

- il Ministero dell'Interno
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Il Ministero della salute
- Il Ministero dello sviluppo economico
- ISPRA
- Il soggetto richiedente l'autorizzazione

Oltre il rilascio delle prime 170 AIA, la Conferenza di Servizi è effettuata per l'autorizzazione di modifiche sostanziali e riesami parziali o complessivi dell'AIA già rilasciata (art. 29-*nonies*, comma 2 e art. 29-*octies*, comma 10 del D.lgs. 152/06).



(Fonte: <http://aia.minambiente.it/DatiCartografici.aspx>)



170 installazioni con AIA statale

(Fonte dei dati: <http://aia.minambiente.it/Intro.aspx>)

Dal 2006 al 2012 sono state rilasciate attraverso apposita Conferenza di Servizi 170 prime AIA di competenza statale, collettando per la prima volta in un unico atto le diverse autorizzazioni settoriali alle emissioni in aria, agli scarichi idrici e alla produzione di rifiuti.

Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Codice IPPC 5.1.

Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre **10 Mg al giorno**, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.



Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Codice IPPC 5.3. a)

Lo **smaltimento dei rifiuti non pericolosi**, con capacita' superiore a **50 Mg al giorno**, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Codice IPPC 5.3. b)

Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.

Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Codice IPPC 6.11

Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attività di cui al presente Allegato.



Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Circolare MATTM 12422/GAB del 17/6/2015:

3. Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane

Il depuratore è completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 se tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani, così come definiti dall'articolo 74, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 152/06, anche se tali fognature convogliano anche acque reflue industriali provenienti da installazioni IPPC, che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura.

Se il depuratore tratta sia reflui industriali, sia acque reflue urbane,

l'esclusione dalla categoria IPPC 6.11, prevista in caso di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento necessario a garantire ai reflui industriali, provenienti da installazioni IPPC e convogliati tramite reti fognarie non provenienti da agglomerato, di conseguire le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06). Conseguentemente, tali parti costituiscono una installazione soggetta ad AIA.

Se il depuratore tratta sia rifiuti liquidi, sia acque reflue urbane,

l'esclusione dalla categoria IPPC 5.3, prevista in caso di applicazione delle norme relative alla gestione di acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/06, ha effetto solo nel caso in cui trova applicazione l'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06. Conseguentemente le parti del depuratore che gestiscono sopra le soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a o 5.3.b rifiuti liquidi diversi da quelli di cui all'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06, assicurando il pretrattamento necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in pubblica fognatura, costituiscono una installazione soggetta ad AIA.

Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Problematiche aperte:

1) estensione dell'AIA a taluni impianti di trattamento di acque reflue urbane

Presso il MATTM si riunisce periodicamente un tavolo di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC ex art. 29-*quinquies* del D. Lgs. 152/2006), che sta attualmente svolgendo, su specifica istanza di talune autorità competenti regionali, ulteriori approfondimenti rispetto alla sopra richiamata circolare ministeriale del 2015, in relazione alla possibile estensione dell'AIA a impianti di trattamento di reflui urbani che ricevono reflui industriali prodotti da attività IPPC, tramite fognatura industriale o come rifiuti liquidi.

Infatti, talune Regioni ritengono che tali depuratori dovrebbero essere autorizzati con l'AIA e dovrebbero essere conseguentemente applicati i BAT-AEL corrispondenti, prevedendo per alcuni parametri, laddove necessario, deroghe specifiche. Ciò al fine di evitare che per taluni inquinanti (metalli ad esempio) il trattamento congiunto senza adeguati pretrattamenti non garantisca un adeguato abbattimento del carico inquinante, producendo di fatto solo una mera diluizione.

Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Problematiche aperte:

2) L' applicazione delle norme sia per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che per quanto riguarda l'attuazione della direttiva IED/IPPC risulta estremamente variegata a livello regionale, sia dal punto di vista procedurale che tecnico.

Sotto questo aspetto può svolgere un ruolo chiave il sistema a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)



Impianti di trattamento soggetti ad AIA

(allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06)

Problematiche aperte:

3) Applicazione del nuovo BRef CWW 2016 (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector)

e relative BATC (Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2016) 3127 del 30 maggio 2016) «elemento chiave» del BREF

9.6.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES — MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI) PER I SISTEMI COMUNI DI TRATTAMENTO/GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE/DEGLI SCARICHI GASSOSI NEL SETTORE CHIMICO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — *Best Available Techniques*) riguardano le attività di cui alle sezioni 4 e 6.11 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

- Sezione 4: Industria chimica;
- Sezione 6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.



Per il settore chimico, tra l'altro oggetto a breve di riesame per ciò che riguarda gli impianti statali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (l'autorità competente deve fissare VLE tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT).

Tali documenti europei seppur relativi e applicabili agli impianti di trattamento del settore chimico e ai depuratori che trattano reflui del settore chimico, possono essere comunque considerati un valido riferimento, a livello di tecniche utilizzabili, anche per gli altri settori IPPC.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Grazie per l'attenzione!

I nostri riferimenti:



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Acqua Aria Energia Natura Territorio

Giuseppe Lo Presti

Direttore Generale della

*Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali*